

## ALLEGATO 4 - SEZIONE I

### INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

L'intermediario agisce su incarico del cliente.

L'attività di distribuzione è svolta con il seguente modello, in collaborazione orizzontale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.

### FILIERA DISTRIBUTIVA

#### INTERMEDIARIO EMITTENTE

---

- Ragione sociale: \_\_\_\_\_
- Indirizzo: \_\_\_\_\_
- Sez: \_\_\_\_\_

#### INTERMEDIARIO IN COLLABORAZIONE ORIZZONTALE CON INTERMEDIARIO EMITTENTE E INTERMEDIARIO PROPONENTE

---

- Aby Broker Srl
- Milano via Monte Napoleone
- Sezione B000137063

#### INTERMEDIARIO PROPONENTE

---

- SIMABROKER ONLINE S.R.L.
- ATESSA VIA MONTEMARCONO-CHIAVELLI,8 66041
- Partita IVA: 02632930695
- RUI: B000611141

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 22 comma 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012, convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.

10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.

Art. 42 comma 3 e 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato e integrato dal Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020.

3. Possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale:

- a) gli intermediari iscritti nella sezione A del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11 e abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
- b) gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 11;
- c) gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro, a condizione che abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione;
- d) gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro.

4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Gli intermediari che partecipano all'accordo assicurano:

- a) che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente;
- b) che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all'attività di distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018 siano comunicate all'impresa di assicurazione;
- c) il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi;
- d) il rispetto dell'obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4bis della corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.

## ALLEGATO 4 - SEZIONE II

### INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

L'intermediario informa:

- di fornire una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata;
- di fornire una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- di non distribuire in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- di prospettare contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazione Private;
- di fornire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.

## ALLEGATO 4 - SEZIONE III

### INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

La natura del compenso percepito dall'Intermediario è frutto della combinazione dell'onorario corrisposto direttamente dal Cliente e della commissione provvigionale inclusa nel premio assicurativo.

L'importo dell'onorario corrisposto dal Cliente per la consulenza fornita a redigere la raccomandazione personalizzata ammonta a € \_\_\_\_\_.

Tale importo potrà subire una variazione, in positivo o in negativo, in fase di emissione dei contratti di polizza per motivi che esulano dalla responsabilità dell'intermediario.

La commissione provvigionale eventualmente riconosciuta nel contratto rc auto è ricavabile nella tabella di seguito compilata:

autovetture    \_\_\_\_ % sul premio netto;  
autocarri     \_\_\_\_ % sul premio netto;  
motoveicoli   \_\_\_\_ % sul premio netto;

autobus \_\_\_\_\_ % sul premio netto;  
natanti \_\_\_\_\_ % sul premio netto;  
altri veicoli \_\_\_\_\_ % sul premio netto.

La commissione provvigionale eventualmente riconosciuta con le altre tariffe RC auto disponibili è indicata nella tabella contenuta nell'ultima pagina del documento.

## ALLEGATO 4 - SEZIONE IV

### INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

L'intermediario informa:

- a) che i premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario  
> sono garantiti dalla stipulazione da parte dell'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510;
- b) che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nei limiti della normativa vigente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 750,00 annui per ciascun contratto.
- c) che non è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.